



Rivista N°: 4/2018  
DATA PUBBLICAZIONE: 30/12/2018

AUTORE: Stefano Trancossi\*

## GLI EFFETTI DELLA QUOTA FPTP NEL “ROSATELLUM-BIS”

*Sommario: 1. Introduzione – 2. Misrepresentation – 2.1 Rappresentatività nel sistema italiano – 2.2 Misrepresentation Ratio – 3. Voto strategico – 3.1 Voto strategico a livello di collegio – 3.2 Voto strategico a livello nazionale – 4. Gerrymandering – 4.1 I collegi del “Rosatellum-bis” – 4.2 Collegi e popolazione residente – 4.3 Collegi e distribuzione delle preferenze politiche – 5. Spoiler effect – 5.1 Spoiler effect e forze politiche – 6. Conclusioni*

### 1. Introduzione

La legge 165/17<sup>1</sup>, generalmente nota come “Rosatellum-bis”<sup>2</sup>, che disciplina le modalità di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, prevede che poco più del 36% dei seggi delle due Camere (231 alla Camera, 109 al Senato, più i collegi uninominali della Valle d’Aosta e, per il Senato, del Trentino-Alto Adige, per un totale di 232 col-

---

\* Dottorando in Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Milano.

<sup>1</sup> In Italia, la storia del FPTP risale solo al 1993, in quanto le prime elezioni del Regno erano simili all’attuale sistema francese, maggioritarie con doppio turno, e tali rimasero fino alla modifica del sistema elettorale attuata nel 1919, dopo l’introduzione del suffragio universale maschile. La fine della dittatura fascista portò all’adozione di una legge elettorale completamente proporzionale, che si mantenne fino ai primi anni ‘90: il nuovo sistema elettorale, nato sull’onda di Tangentopoli e dei referendum che avevano abolito le preferenze e, di fatto, il proporzionale al Senato, così come delineato dalle leggi 267 e 277/93 (il “Mattarellum”), prevedeva che il 75% dei seggi di entrambe le Camere fosse attribuito con il FPTP, mentre sopravviveva un meccanismo di scorporo per il 25% di seggi rimanente, in modo da assicurare rappresentanza anche alle liste di minoranza. Il sistema elettorale successivo, dato dalla legge 270/05, prevedeva premi di maggioranza su base nazionale (alla Camera) o regionale (al Senato), e, come è noto, proprio per questo è stato dichiarato incompatibile con la Carta dalla Corte costituzionale nella sentenza 1/14. La mancanza di una legge elettorale utilizzabile ha spinto il Parlamento ad approvare la legge 52/15 (“Italicum”) e poi, quando anche questa è caduta sotto i colpi della sentenza 35/17, la legge 165/17 di cui sopra. Per approfondimenti sulla storia elettorale italiana, si veda M. Rubechi, *I diritto di voto, profili costituzionali e prospettive evolutive*, Giappichelli, Torino, 2016.

<sup>2</sup> Dal nome del relatore, il deputato PD Ettore Rosato. La sua prima proposta, il “Rosatellum” originale, è fallita in Aula per mancanza di accordo tra le forze politiche sulla questione dei collegi del Trentino-Alto Adige.

leggi alla Camera e 116 al Senato)<sup>3</sup> siano attribuiti con un sistema maggioritario *plurality* - o FPTP - in cui il candidato che ottiene anche un voto solo più degli altri viene automaticamente eletto. Questo sistema è notoriamente in vigore da secoli nei paesi anglosassoni, ma è, in modalità varie, applicato anche altrove (in Germania, per esempio), con correttivi volti a ridurre la monumentale selettività del risultato.

Le elezioni italiane del 4 marzo 2018 sono pertanto state caratterizzate da una quota di seggi attribuiti con un sistema FPTP. Questo sistema, pur potendo vantare senza dubbio una semplicità e un'eleganza incontestabili (oltre a una lunghissima storia alle spalle<sup>4</sup>), è altrettanto noto per alcune inevitabili e pesanti pecche dal punto di vista della rappresentatività. Il dilemma stabilità-rappresentatività<sup>5</sup> è risolto in modo diverso in ogni ordinamento: alcuni sistemi, come quelli anglosassoni, prediligono i sistemi uninominali, in quanto valutano molto positivamente la maggiore stabilità<sup>6</sup> fornita dal sistema e "personalizzano" ogni singola elezione, affidando al candidato eletto nel distretto la funzione di rappresentare tutti gli elettori residenti nella *constituency*. Gli ordinamenti continentali<sup>7</sup> invece, soprattutto quelli che hanno vissuto le pesanti disfunzioni che i sistemi maggioritari possono causare quando la temperie politica vira verso posizioni estremiste<sup>8</sup>, hanno storicamente preferito leggi elettorali che favoriscono la rappresentatività più vasta possibile, anche a costo di sacrificare pesantemente la stabilità del sistema. In questo modo, ci si assicura che la volontà della maggioranza del Parlamento corrisponda, grosso modo, alla volontà della maggioranza del corpo elettorale.

Il FPTP presenta diverse peculiarità che possono, potenzialmente, ridurre in modo significativo la rappresentatività del sistema nel suo complesso: innanzitutto, il candidato che ottiene la maggioranza relativa potrebbe essere, da un punto di vista matematico, veramente poco rappresentativo delle opinioni politiche del suo distretto. Senza disturbare casi di scuola in cui candidati con il 5% vincono a causa di un'estrema dispersione del voto, basti fare

---

<sup>3</sup> Si vedano, al proposito, gli artt. 1 e 2 della l. 165/17.

<sup>4</sup> Per fare un esempio, le elezioni nella Repubblica romana avvenivano con un sistema FPTP all'interno delle centurie (per consoli, pretori e censori) o tribù (per edili e questori), anche se poi l'elezione vera e propria aveva un sistema *majority*. Si veda Gentile, Iginio *Le elezioni e il broglio nella repubblica romana*, L'Erma di Bretschneider, Roma, 1971.

<sup>5</sup> Che è in realtà un problema politico, molto più che elettorale, come dimostra la storia della Germania dopo la guerra. Si veda E. Di Nolfo, *Storia delle relazioni internazionali* (Volume II), Laterza, 2015, pp. 712 e ss.

<sup>6</sup> Nel caso inglese, non puramente bipartitico, il FPTP non garantisce in realtà una maggioranza sicura, come le ultime elezioni hanno dimostrato. L'elettorato inglese ha comunque sonoramente (67,9%) bocciato una proposta di riforma nel referendum del 2011. Questa proposta avrebbe impegnato il Parlamento a sostituire l'antichissimo FPTP con l'Alternative Voting System, che permette agli elettori di mettere i candidati in ordine di preferenza e progressivamente elimina i candidati meno votati, riprendendo nel conteggio i secondi (o terzi, o quarti ...) voti di chi ha votato per il candidato eliminato. Per approfondimenti, si veda F. McGuinness, J. Hardacre *Alternative Vote Referendum 2011 – Analysis of results*, Research Paper 11/44, UK House of Commons, 19 maggio 2011.

<sup>7</sup> Si veda, per esempio, quanto sostiene il Bundesverfassungsgericht in materia di rappresentanza proporzionale, *ex multis* BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 25/7/2012 - 2 BvF 3/11, § 56.

<sup>8</sup> Per l'Italia, l'esempio della legge Acerbo è estremamente rilevante. Similmente sono congegnati i sistemi spagnolo e portoghese. Il caso francese, *a contrario*, dimostra come le disfunzioni causate da un'eccessiva rappresentatività dell'assemblea parlamentare () portino a istanze maggioritarie, che si sono concretizzate nella Costituzione del 1958, con il sistema semipresidenziale e il doppio turno elettorale. Per questi ed altri esempi si veda A. Bardusco, *Costituzioni comparate*, Giappichelli, Torino, 2005 e anche P. Carrozza, A. Di Giovine, G. F. Ferrari, *Diritto costituzionale comparato*, Laterza, 2017.

l'esempio della *constituency* di Ceredigion, in Galles, dove nelle elezioni del 2017 è risultato vincitore il candidato di Plaid Cymru (il partito nazionale gallese), con il 29,2% dei voti<sup>9</sup>. Ciò significa che il 70,8% degli elettori del distretto, più di sette su dieci, non avrebbero voluto essere rappresentati da quel particolare candidato.

In secondo luogo, il FPTP si presta inevitabilmente a fenomeni di *voto strategico*, come definito dalla teoria dei giochi. Il voto strategico si ha quando l'elettore vota non solo per esprimere supporto per un particolare programma, ma anche tenendo conto del probabile comportamento degli altri elettori. Di norma ciò porta a votare più *contro* un candidato che a favore di quello che si preferisce, riducendo la democrazia a un "menopeggismo" che riduce l'attaccamento del corpo elettorale verso gli istituti stessi della democrazia, elezioni *in primis*: l'elettore è infatti spinto a votare "turandosi il naso", senza davvero supportare il candidato prescelto, che quindi non potrà vantare un vero mandato rappresentativo agli occhi del corpo elettorale. Tuttavia, il voto strategico può anche essere interpretato come un'auspicabile spinta alla razionalizzazione del voto (che porterebbe, per esempio, a non supportare formazioni estremiste ultraminoritarie).

In terzo luogo, con un sistema FPTP diventa fondamentale la distribuzione geografica della popolazione: innanzitutto, la sostanziale impossibilità a disegnare collegi che contengano lo stesso numero di elettori porta inevitabilmente a situazioni in cui il voto di alcune persone "pesa" di più di quello di altre, solo in base alla località di residenza. Inoltre, un legislatore accorto (e politicizzato) tende a sfruttare la conoscenza dei *pattern* locali di voto per disegnare collegi "sicuri" per i propri candidati, aumentando così artificialmente la propria rappresentanza parlamentare,<sup>10</sup> e collegi-ghetto in cui concentrare gli elettori di opinione politica avversa, così da ridurne il peso in termini di seggi.<sup>11</sup> Per quanto il Governo, nel decreto attuativo della legge 165/17, si sia essenzialmente basato sui prevalenti collegi uninominali del Mattarellum e/o sulle aree statistiche definite a fini demografici dall'ISTAT, la forma particolare di alcuni collegi ha dato adito ad accuse di *gerrymandering*<sup>12</sup>.

Infine, il FPTP si presta al cosiddetto *spoiler effect*: in sostanza, se in un distretto si presentano più candidati che condividono una certa ideologia, anche se insieme raccolgono più voti degli altri, la distribuzione di questi voti tra candidati diversi finisce per favorire altri candidati, molto minoritari rispetto ai primi. Celebri esempi di *spoiler effect* si verificano ogni quattro anni alle elezioni presidenziali USA, in cui spesso i candidati dei partiti minori (libertari e verdi) "rovinano" la performance dei candidati maggiori in alcuni Stati chiave. Per esem-

---

<sup>9</sup> Come riporta la BBC, <https://www.bbc.com/news/politics/constituencies/W07000064>, consultato il 9/5/2018.

<sup>10</sup> Tecnicamente, sicuri ma non troppo. È infatti uno spreco di voti disegnare un collegio che voti al 60-70% per un candidato, quando ogni voto oltre la maggioranza relativa è sprecato.

<sup>11</sup> *A contrario*, disegnare un collegio in cui gli avversari prendano, per esempio, l'80% dei consensi è un ottimo modo per impedire a una grossa fetta di quei voti di insidiare i propri candidati in altri collegi.

<sup>12</sup> Come è noto, il termine inglese deriva dall'unione, coniata nel 1812 dal *Boston Gazette*, del nome del governatore del Massachusetts Elbridge Gerry con il sostantivo "salamander", salamandra. Il governatore era infatti stato accusato di aver ridisegnato i confini dei distretti elettorali con il preciso scopo di favorire il suo partito, ma questi sforzi avevano creato collegi dalla forma particolarmente astrusa. Per un approfondimento sul gerrymandering USA, si veda E. J. Engstrom, *Legislative Politics and Policy Making: Partisan Gerrymandering and the Construction of American Democracy*, University of Michigan Press, 2013.

pio, Hillary Clinton sarebbe ora Presidente se in Michigan, Pennsylvania e Ohio gli elettori di Gary Johnson o Jill Stein, molto più vicini alla Clinton che a Trump (specie i secondi), avessero votato per la candidata democratica anziché scegliere comunque il loro candidato di riferimento. Come si vede, esiste una connessione ontologica tra voto strategico e spoiler effect, in quanto il primo serve, in teoria, ad evitare il secondo.

Lo scopo di questo articolo è analizzare, sulla base dei risultati elettorali del 4 marzo<sup>13</sup>, l'effettiva portata distorsiva di questi effetti sul risultato finale. Cercheremo quindi di individuare:

1. Quale tasso di *misrepresentation* abbiano avuto le singole elezioni uninominali, il totale di quelle uninominali ed infine il totale "corretto" dal voto proporzionale.
2. Che impatto abbia avuto il voto strategico sulle scelte degli elettori (dato però che misurare la diffusione del voto strategico richiederebbe un'inarrivabile capacità di analisi psicologica, potremo solo stimare questo impatto tramite un confronto tra la diffusione di certe idee politiche e i risultati elettorali che ne sono conseguiti, tracciando lo spostamento di voti da un partito ad un altro).
3. Se siano rintracciabili tentativi di *gerrymandering* dei collegi uninominali. Dato che il Governo e la maggioranza parlamentare, come tale rappresentata in Commissione affari costituzionali, erano espressione di una certa parte politica ai tempi dell'approvazione della legge 165/17 e dei suoi decreti attuativi, l'analisi cercherà di stabilire se questa parte politica abbia ottenuto vantaggi dalla ripartizione dei collegi.
4. Se e in che misura lo spoiler effect sia intervenuto nel determinare il risultato delle singole elezioni uninominali. Anche in questo caso ci concentreremo su una certa parte politica (il centrosinistra e LEU), poiché sarebbero state difficilmente ipotizzabili altre combinazioni di forze politiche al tempo delle elezioni.

## 2. Misrepresentation

### 2.1. Rappresentatività nel sistema italiano

La dottrina costituzionale italiana (e, più in generale, quella continentale europea) ha sempre identificato, tra i valori a cui i sistemi elettorali devono attenersi, quello della rappresentatività.<sup>14</sup> Con questo termine, si intende la corrispondenza tra la distribuzione delle opinioni politiche all'interno del corpo elettorale e l'allocatione dei seggi nell'assemblea legisla-

---

<sup>13</sup> Tutti i dati relativi agli scrutini saranno ricavati dalla piattaforma ufficiale del Ministero dell'Interno che si occupa di elezioni - Eligendo, <http://elezioni.interno.gov.it/camera/scrutini/20180304/scrutiniCI>.

<sup>14</sup> La dottrina è qui veramente sterminata. Basti citare, *ex plurimis*, M. Armanno, *Personale Uguale Libero e Segreto, il diritto di voto nell'ordinamento costituzionale italiano*, pp. 79 e ss. ("...gli obiettivi, costituzionalmente rilevanti, alla cui realizzazione mira un sistema elettorale [sono], innanzitutto, la rappresentanza più ampia possibile di tutti gli orientamenti politici presenti nel corpo elettorale") e M. Luciani, "Ne bis in idem: la nuova sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale politica", *Rivista AIC* 1/2017, 27/02/2017. Per un'analisi critica della rappresentatività a tutti i costi, si veda invece A. Vuolo, *La legge elettorale, decisione politica, controlli, produzione giurisprudenziale*, Editoriale Scientifica 2017, p. 19

tiva. La rappresentatività trae le sue giustificazioni costituzionali nei principi di sovranità popolare ed eguaglianza (artt. 1 e 3 Cost.), declinato nella particolarissima espressione dell'uguaglianza del voto (art. 48): se è vero che tutti i cittadini<sup>15</sup> sono ugualmente titolari, *pro quota parte*, della sovranità, un sistema che privilegiasse alcuni e penalizzasse altri su basi completamente arbitrarie apparirebbe senza dubbio in contrasto con i fondamentali principi testé ricordati.

A primo impatto, sembrerebbe difficile immaginare un sistema che, da un lato, aspiri a definirsi “democratico” e, dall'altro, non preveda che le opinioni dei cittadini siano alla base delle scelte degli organi politici. Tuttavia, molti sistemi permettono sviamenti, anche considerevoli, della rappresentatività elettorale, al fine di tutelare altri valori di rilevanza costituzionale, generalmente collegati o a motivi di ordine storico/culturale<sup>16</sup> o alla necessità di garantire una maggioranza stabile che sostenga l'Esecutivo.

In Italia, se è vero che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha temperato (spesso più di quanto abbia fatto la dottrina) il principio di rappresentatività con altri principi<sup>17</sup>, soprattutto quello di stabilità/governabilità, che all'apparenza si appella a istanze diametralmente opposte a quelle rappresentative<sup>18</sup> e ammette, in linea di principio, alcune distorsioni del risultato elettorale al solo fine di garantire una *working majority* nelle Camere,<sup>19</sup> è altret-

---

<sup>15</sup> Che rispondano a precisi requisiti di legge: è interessante ricordare che nella nostra Costituzione le garanzie del suffragio universale, per Camera e Senato, siano contenute negli articoli che si occupano direttamente delle elezioni di questi organi (rispettivamente, 56 e 58), non nell'art. 48 sul diritto di voto in generale. Ciò teoricamente permette che gli organi elettivi di Comuni, Regioni e Province (come dimostra l'attuale disciplina, introdotta dalla l. 56/14, cd. Delrio), non siano eletti direttamente a suffragio universale.

<sup>16</sup> Un esempio potrebbe essere rappresentato dalle quote di seggi riservate a minoranze etniche (come spesso accade nelle ex repubbliche iugoslave, per esempio si veda la legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali della Croazia, adottata nel 2002 e che garantisce alle minoranze etniche rappresentanti da eleggersi in distretti speciali. Il testo della legge si può trovare a questo link: <https://www.legislationline.org/documents/id/21692>) o a determinati gruppi religiosi o economici (emblematico è l'esempio dell'elezione del Lord Mayor of the City of London, eletto con un complicatissimo sistema in cui la maggior parte dei voti è detenuta dalle società con sede nella City. Per approfondire, si vedano le specifiche del sistema elettorale al link: <https://www.cityoflondon.gov.uk/about-the-city/voting-elections/Pages/default.aspx>).

<sup>17</sup> Ad esempio, quello di tutela delle minoranze etnico-linguistiche. La sentenza 438 del 1993 infatti, pur dichiarando l'inammissibilità della questione di costituzionalità posta dalla Provincia autonoma di Bolzano contro la legge elettorale della Camera dei deputati (la 277/93) per mancanza di una soluzione obbligata al problema, riconosce ampiamente il diritto delle minoranze tedesca e ladina ad essere rappresentate in Parlamento: “...giòva all'interesse nazionale, cui è riferita la tutela delle minoranze linguistiche, ed al principio stesso dell'unità nazionale - la quale dalle autonomie speciali non viene inficiata, bensì rafforzata ed esaltata - che la minoranza possa esprimere la propria rappresentanza politica in condizioni di effettiva parità”, Considerato in diritto, § 5.

<sup>18</sup> in particolare, all'idea che le istituzioni politiche debbano comunque essere in grado di esprimere una linea unitaria e coerente, anche in mancanza di una maggioranza dell'elettorato che la appoggi.

<sup>19</sup> In entrambe le sentenze-cardine della giurisprudenza costituzionale in materia, la 1/14 e la 35/17, la Corte costituzionale ha esplicitamente accettato che il sistema elettorale nel suo complesso bilanci i due principi. Si vedano, sent. 1/14, Considerato in diritto § 3.1 (“Le disposizioni censurate sono dirette ad agevolare la formazione di una adeguata maggioranza parlamentare, allo scopo di garantire la stabilità del governo del Paese e di rendere più rapido il processo decisionale, ciò che costituisce senz'altro un obiettivo costituzionalmente legittimo.”) e sent. 35/17, Considerato in diritto § 6. La Corte costituzionale fornisce anche un esplicito richiamo alla giurisprudenza della Corte costituzionale tedesca: “In ordinamenti costituzionali omogenei a quello italiano, nei quali pure è contemplato detto principio e non è costituzionalizzata la formula elettorale, il giudice costituzionale ha espressamente riconosciuto, da tempo, che, qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell'elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell'attribuzione dei seggi, che non sia

tanto indubbio che il principio di rappresentatività sia ancora alla base del nostro sistema di democrazia parlamentare.<sup>20</sup>

Per questo, ogniqualvolta il sistema elettorale comprenda, anche solo parzialmente, meccanismi matematici che inevitabilmente riducono la rappresentatività dell'assemblea elettiva (come notoriamente fa il FPTP), occorre verificare che il sistema, nel suo complesso, non tradisca eccessivamente la varietà delle opinioni politiche presenti nel corpo elettorale, assegnando alle formazioni politiche pesi sproporzionati rispetto a quelli manifestati dagli elettori.

## 2.2. *Misrepresentation ratio*

Innanzitutto, al fine di verificare la presenza o meno di sproporzioni elettorali, è necessario definire matematicamente il tasso di travisamento o *Misrepresentation Ratio* - MR<sup>21</sup>: esso misura di quanto sia sfasato il risultato elettorale di un distretto rispetto alla varietà dei voti espressi dagli elettori ed è dato, in questo articolo, semplicemente dalla somma degli scostamenti percentuali (in valore assoluto) tra i risultati elettorali di ogni partito o candidato e i seggi (in percentuale, rispetto a quelli in palio in totale nell'elezione) ottenuti da ogni partito.

Facciamo subito un esempio: consideriamo una circoscrizione plurinominale che elegge, con metodo proporzionale (metodo Hare dei quozienti e più alti resti), 5 deputati. Una volta contati i voti, i risultati sono i seguenti:

	Percentuale voti	Seggi ottenuti	Percentuale seggi	MR
Rossi	45%	2	40%	5%
Gialli	25%	1	20%	5%

---

necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell'organo parlamentare (BVerfGE, sentenza 3/11 del 25 luglio 2012; ma v. già la sentenza n. 197 del 22 maggio 1979 e la sentenza n. 1 del 5 aprile 1952).", sent. 1/14, Considerato in diritto § 3.1.

<sup>20</sup> "In tal modo, [la legge 270/05 produce] una eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l'art. 1, secondo comma, Cost.", sent. 1/14, Considerato in diritto § 3.1.

<sup>21</sup> Il termine è stato definito matematicamente da vari autori, che hanno adottato approcci diversi, concentrati su diversi aspetti della sproporzione elettorale: Bachrach, Lev, Lewenberg e Zick in "Misrepresentation in District Voting", presentato alla 25° International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-16), ne offrono una definizione matematica generica, tuttavia ho qui preferito darne una versione basata sulle percentuali di tutti i candidati, che rende a mio parere meglio l'idea dell'errore cumulato su tutto il sistema (e non diviso per ogni partito). Altri indici noti sono Rae (sommatoria differenze voti-seggi diviso il numero dei partiti), Loosemore-Handby (sommatoria diviso 2, sostanzialmente identico a quello adottato in questo articolo) e Gallagher (radice quadrata della metà della sommatoria delle differenze al quadrato, simile al calcolo della varianza statistica), come definiti in Kalandrakis, "Estimation of Electoral Disproportionality and Thresholds via MCMC", Department of Political Science, Yale University. Si veda anche Mackie and Rose, "The international almanac of electoral history." Washington D.C.: Congressional Quarterly. 1991.

Verdi	20%	1	20%	0%
Blu	10%	1	20%	10%
TOTALE	100%	5	100%	20% = 0,2

Tabella 1.1, calcolo del tasso di errore in un collegio plurinominale con 5 seggi a disposizione.

Si vede quindi come il tasso di MR in questa circoscrizione sarebbe pari a 20 punti percentuali, ovvero un MR di 0,2. Facciamo subito un altro esempio, con gli stessi risultati, ma stavolta in un collegio uninominale:

	Percentuale voti	Seggi ottenuti	Percentuale seggi	MR
Rossi	45%	1	100%	55%
Gialli	25%	0	0%	25%
Verdi	20%	0	0%	20%
Blu	10%	0	0%	10%
TOTALE	100%	1	100%	110% = 1,1

Tabella 1.2: Calcolo del tasso di errore in un collegio uninominale, con gli stessi risultati della Tabella 1.1.

Come si vede, i collegi uninominali hanno, a parità di risultati elettorali, valori di MR molto più alti. Questo è chiaramente dovuto al fatto che in un sistema FPTP una grande quantità di voti viene dispersa in quanto il seggio in palio è uno solo: sotto questa condizione, l'MR sarebbe pari a 0 solo se tutti gli elettori votassero per un solo candidato, mentre è pari al doppio dello scarto tra la percentuale ottenuta dal candidato vincitore e il 50% se questi vince con una percentuale inferiore alla metà dei voti del collegio, più uno<sup>22</sup> e pertanto nell'ipotetico scenario sopra richiamato, con moltissimi candidati e un vincitore con margini molto bassi, l'MR tende asintoticamente a 2.

Per dare significato e contesto al valore numerico, si può pensare di dividere i valori di MR per i collegi uninominali in fasce e associare a ciascuna un giudizio sintetico, ordinandole dalla più rappresentativa alla più travisante il dato elettorale. Lo spartiacque è sicuramente il valore 1, perché si registra in un collegio in cui almeno metà degli elettori ha scelto un candidato (e pertanto meno della metà del corpo elettorale ha espresso preferenza per

---

<sup>22</sup> Come si vede nell'esempio sopra: il vincitore ha raggiunto il 45%, per cui ha uno scarto del 5%, che raddoppiato e sommato a 1 fa proprio il 110% riportato, per dare un MR di 1,1. Qualora il candidato vincitore superi la soglia del 50%, lo scarto diventa negativo, ma l'operazione rimane la medesima.

altri candidati. Essendoci un solo seggio a disposizione, ha senso considerare rappresentativo un risultato che non scontenti più elettori di quanti ne accontenti).

Valore di MR	Risultato del candidato vincitore	Giudizio sintetico
0,00-0,50	100%-75%	Estremamente rappresentativo
0,50-0,75	75%-62,5%	Molto rappresentativo
0,75-1,00	62,5%-50%	Rappresentativo
1,00-1,25	50%-37,5%	Ragionevolmente <sup>23</sup> rappresentativo
1,25-1,50	37,5%-25%	Poco rappresentativo
1,50-2,00	25%-0%	Per nulla rappresentativo

Tabella 1.3: Proposta di giudizio sintetico da abbinare a fasce progressivamente più alte di MR.

Se applichiamo questa analisi ai collegi distribuiti lungo la penisola, questi sono i risultati con i voti registrati alle elezioni del 4 marzo:

Giudizio sintetico	Collegi Camera	%	Collegi Senato	%
Estremamente rappresentativo	0	0,00%	0	0,00%
Molto rappresentativo	3	1,29%	2	1,72%
Rappresentativo	41	17,67%	17	14,66%
Ragionevolmente rappresentativo	132	56,90%	74	63,79%
Poco rappresentativo	55	23,71%	23	19,83%

<sup>23</sup> Il termine "ragionevole" è mutuato dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 35/2017, che, nel censurare il turno di ballottaggio previsto dalla legge 52/15, esplicitamente afferma che "Alla luce della ricordata discrezionalità legislativa in materia, [una soglia del 40% dei voti validi] non appare in sé manifestamente irragionevole, poiché volta a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell'eguaglianza del voto, da un lato, con gli obiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale, dall'altro", sent. 35/2017, Considerato in diritto § 6. Si è preferito usare la soglia del 37,5% in quanto molto vicina al 40% "permesso" dalla Corte, per evidenti ragioni di semplicità matematica e simmetria nella composizione delle fasce.



				%
Per nulla rappresentativo	1	0,43%	0	0,00%

Tabella 1.4: applicazione delle fasce della Tabella 1.3 ai risultati elettorali del 4 marzo 2018 nei collegi uninominali.

Come si vede, in meno di un quinto dei collegi della Camera (e ancora meno al Senato), il candidato vincitore ha raggiunto il 50% dei consensi. Ciononostante, la stragrande maggioranza dei collegi uninominali della Camera, e ancora di più del Senato, rientra in una fascia di rappresentatività che la Corte costituzionale potrebbe facilmente considerare idonea a garantire al vincitore una legittima sovrarappresentazione in nome del principio di governabilità. Tuttavia, appare anche evidente come circa un quinto dei collegi di entrambe le Camere sia stato assegnato a candidati che hanno raggiunto percentuali comprese tra il 37,5 e il 25%, non esattamente rappresentative dell'elettorato del collegio in questione. Va poi notato il caso particolare del collegio della Valle d'Aosta, che in entrambe le Camere riscontra il più alto tasso di errore a livello nazionale (1,52 alla Camera, 1,48 al Senato, con candidati vincitori che hanno ottenuto, rispettivamente, il 24,10% e il 25,76%).

COLLEGIO	CDX	M5S	CSX	LEU	ALTRI	MR
CU192_01	29,49%	45,33%	18,90%	3,59%	2,69%	1,09
CU192_02	34,90%	43,71%	15,91%	2,49%	2,99%	1,13
CU192_03	28,08%	45,76%	20,14%	3,30%	2,72%	1,08
CU192_04	35,38%	46,28%	12,59%	2,34%	3,41%	1,07
CU192_05	32,66%	47,58%	13,56%	2,48%	3,72%	1,05
CU192_06	30,15%	52,86%	12,02%	2,21%	2,76%	0,94
CU192_07	32,95%	51,37%	10,68%	2,07%	2,93%	0,97
CU192_08	27,63%	52,18%	14,15%	2,77%	3,27%	0,96
CU192_09	29,25%	52,76%	12,97%	2,67%	2,35%	0,94
CU192_10	23,33%	57,90%	13,89%	2,43%	2,45%	0,84
SICILIA 2	30,72%	49,26%	14,44%	2,62%	2,96%	1,01

Tabella 1.5: risultati dei collegi uninominali nella circoscrizione Sicilia 2 della Camera.

Sembrerebbe quindi che, in larga parte, la quota FPTP prevista dalla legge 165/17 non garantisca una rappresentatività matematicamente accettabile (benché costituzionalmente legittima, secondo la Corte) per i seggi assegnati nei collegi uninominali; il sistema va però valutato nel suo complesso, a partire dalla totalità dei collegi uninominali. Se si aggregano i dati relativi a tutti i collegi uninominali della Camera e del Senato, si nota che i livelli di MR si abbassano bruscamente: questo è ovviamente dovuto al fatto che, non appena si

esce dallo schema uninominale e i seggi in palio sono più di uno, l'MR crolla. Tuttavia, il crollo può essere più o meno intenso, come dimostra il seguente esempio: si prendano 10 collegi uninominali,<sup>24</sup> si calcoli il loro MR e si veda poi l'MR totale, ottenuto considerando le 10 elezioni separate come un unico evento.

Si può notare come, in questo caso particolare, il fatto che tutti i seggi uninominali siano stati assegnati al M5S abbia comportato una sostanziale invarianza del tasso di travisamento totale per la circoscrizione, che si è di fatto comportata come un unico collegio uninominale.

Espandendo l'analisi, i dati riferiti all'intero Paese sono i seguenti:

	VOTI	SEGGI	% SEGGI	MR
<b>CAMERA</b>				
CDX	37,00%	111	47,84%	10,84%
M5S	32,68%	93	40,09%	7,41%
CSX	22,85%	26	11,21%	11,64%
LEU	3,39%	0	0,00%	3,39%
ALTRI <sup>25</sup>	4,08%	2	0,86%	3,22%
<b>TOTALE</b>				36,50% = 0,365
<b>SENATO</b>				
CDX	37,49%	58	50,00%	12,51%
M5S	32,22%	44	37,93%	5,71%
CSX	22,99%	12	10,34%	12,65%
LEU	3,28%	0	0,00%	3,28%
ALTRI	4,02%	2	1,72%	2,30%
<b>TOTALE</b>				36,45% = 0,365

<sup>24</sup> Per comodità, e per dare conto della realtà fattuale, useremo i dati dei 10 collegi uninominali appartenenti ai tre collegi plurinominali della circoscrizione Sicilia 2.

<sup>25</sup> I due seggi ottenuti dalla SVP in Trentino Alto-Adige sono contati come "altri", in quanto nello stesso collegio era presente un candidato del centrosinistra.

Tabella 1.6: Calcolo del MR sul totale dei collegi uninominali di Camera e Senato.

Da questa tabella risaltano immediatamente due informazioni rilevanti: innanzitutto, l'MR (praticamente identico tra le due Camere) è sensibilmente più basso degli MR dei collegi (come era stato previsto), addirittura inferiore a quello di qualunque collegio del Paese. In secondo luogo, si vede che le due forze maggiormente colpite (in entrambi i sensi) dagli effetti del FPTP sono state il centrodestra, che ha guadagnato più del 10% in termini di seggi sia alla Camera, sia al Senato, e il centrosinistra, che ne ha invece persi all'incirca la stessa percentuale. Il M5S è stato leggermente avvantaggiato in entrambe le Camere, mentre LEU non ha vinto neanche un collegio.

Come sappiamo però la legge 165/17 prevede che i due terzi circa dei seggi di entrambe le Camere siano attribuiti con un proporzionale di lista (bloccata), sulla base di collegi plurinominali "piccoli" (da 6-10 seggi). L'effetto sul tasso di rappresentatività è prevedibilmente molto rilevante, nonostante la totale assenza dei meccanismi di scorporo previste invece dalle leggi 266 e 267/93, che erano volte a tutelare la rappresentanza delle forze di minoranza (soprattutto al Senato, in cui il voto era singolo). Con ogni probabilità, l'assenza di meccanismi di scorporo non ha determinato una sostanziale virata verso un sistema maggioritario semplicemente a causa della ridotta incidenza del risultato dei collegi uninominali rispetto al *plenum* delle Camere.

Applicando il consueto schema agli esiti finali delle elezioni, questi sono i risultati:

	VOTI	SEGGI	% SEGGI	MR
<b>CAMERA</b>				
CDX	37,00%	265	42,06%	5,06%
M5S	32,68%	227	36,03%	3,35%
CSX	22,85%	122	19,37%	3,48%
LEU	3,39%	14	2,22%	1,17%
ALTRI <sup>26</sup>	4,08%	2	0,32%	0,86%
<b>TOTALE</b>				13,92% = 0,139
<b>SENATO</b>				

<sup>26</sup> I due seggi ottenuti dalla SVP in Trentino Alto-Adige sono contati come "altri", in quanto nello stesso collegio erano presenti candidati del centrosinistra che non sono stati eletti. Nella tabella successiva tuttavia sono contati all'interno della coalizione di centrosinistra, così come gli eletti plurinominali di +Europa - Centro Democratico, Insieme e Civica Popolare.

CDX	37,49%	137	43,49%	6,00%
M5S	32,22%	112	35,56%	3,34%
CSX	22,99%	60	19,04%	3,95%
LEU	3,28%	4	1,26%	2,02%
ALTRI	4,02	2	0,63%	3,39%
<b>TOTALE</b>				18,70% = 0,187

Tabella 1.7: Calcolo del MR sui risultati elettorali finali, inclusa la quota proporzionale.

L'analisi rivela che l'integrazione dei risultati dei collegi plurinominali proporzionali con quelli uninominali riduce drasticamente il tasso di travisamento totale delle elezioni, premian-  
do leggermente il centrodestra (+5/6%) e il M5S (+3%) e punendo il centrosinistra (-4%),  
LEU (-1/2%) e, a causa della soglia di sbarramento al 3%, tutti gli altri partiti minori (PaP,  
CasaPound, il Popolo della Famiglia, Italia agli Italiani e Partito Comunista). L'MR totale vie-  
ne dimezzato, passando da 0,36 a circa 0,15.

Si può pertanto concludere che, da un punto di vista puramente matematico, la quota  
maggioritaria prevista dalla legge 165/17, pur avendo determinato alcune sproporzioni tra  
voti espressi e seggi assegnati, non ha portato, nelle elezioni del 4 marzo, ad una distorsione  
apprezzabile in senso maggioritario del risultato elettorale.

### 3. Voto strategico

Il voto strategico<sup>27</sup> è una caratteristica ontologicamente correlata al FPTP, in quanto il  
fatto che solo uno dei candidati vinca porta (o dovrebbe portare) tutti gli elettori a votare il  
candidato che disprezzano meno, così da concentrare i propri voti e non cadere vittima dello  
*spoiler effect* di cui si parla più avanti. Come ricordato sopra, esistono due interpretazioni del  
fenomeno: da una parte, è innegabilmente positivo che l'elettore sia portato a ragionare in  
termini di effetto del suo voto nell'ottica del risultato generale, in modo che sia consapevole  
dell'importanza della sua scelta personale; dall'altra, tuttavia, il voto strategico può facilmente  
portare ad una sorta di assuefazione da parte dei partiti maggiori che, consci del fatto che gli

---

<sup>27</sup> Si definisce voto strategico, nella teoria dei giochi, il comportamento di un elettore che tiene conto di  
elementi esterni alle sue preferenze politiche e, di conseguenza, vota in modo diverso rispetto a quello che  
avrebbe fatto seguendo solo le sue opinioni. In particolare, si ha voto strategico ogniqualvolta le regole  
dell'elezione costringono chi vota a scegliere tenendo conto di cosa voteranno gli altri elettori. Si veda, *ex plu-  
rimis*, Blais, Degan *The empirical study of strategic voting*, pag. 1-2 ("Consistently with a game theoretic ap-  
proach, a strategic 2 voter is a voter who votes instrumentally, that is with the intention of maximizing her expec-  
ted utility from the election outcome, given her expectations about how others are voting", quoting *The New Pal-  
grave Dictionary of Economics*, by Feddersen (2008))

elettori li voteranno comunque (proprio grazie al voto strategico), riducono gli sforzi per accaparrarsi voti, provocando nell'elettore quella disaffezione che spesso porta all'astensione o al voto di protesta.

In ogni caso, ai fini di un'analisi sulla rappresentatività di un sistema elettorale, il voto strategico non può essere ignorato per un evidente motivo: se definiamo la rappresentatività come la corrispondenza tra le opinioni politiche dell'elettorato e la composizione dell'organo elettivo, quando l'elettorato, a causa delle norme del sistema, è portato a votare in modo diverso rispetto a quanto avrebbe fatto con altre norme, il sistema perde in rappresentatività in senso sostanziale, anche cioè qualora ci fosse perfetta corrispondenza tra voti espressi e seggi assegnati.<sup>28</sup> Avendo stabilito ciò, tuttavia, la legge 165/17 prevede una serie di fattori che hanno reso sostanzialmente insignificanti gli effetti del voto strategico nei singoli collegi, mentre un fattore in particolare potrebbe aver determinato un certo effetto su scala nazionale.

### **3.1. Voto strategico a livello di collegio**

Innanzitutto, per quanto riguarda i collegi uninominali, i sondaggi mostrano che pochi elettori erano addirittura a conoscenza del nome dei candidati presentati dai vari partiti nel collegio<sup>29</sup>, per non parlare delle previsioni di risultato<sup>30</sup>. Nella stragrande maggioranza dei casi, la forte quota di seggi assegnati con il proporzionale, unita all'impossibilità di voto disgiunto (che, quantomeno in teoria, permette una distinzione tra candidato e partito), ha determinato una sostanziale identità, nella mente degli elettori, tra candidato uninominale e partito. È quindi molto probabile che, nella sostanziale ignoranza sia sui candidati, sia sulle loro probabilità di vittoria, gli elettori abbiano votato semplicemente per il partito (e, incidentalmente, anche per il candidato) che più li rappresentava, senza preoccuparsi di impedire al

---

<sup>28</sup> E questo anche quando, per assurdo, ci sia voto strategico in un sistema puramente proporzionale. Il collegamento che la rappresentatività protegge, giova ricordarlo, non è tra voti e seggi, ma tra opinioni e seggi. In caso contrario, elezioni svoltesi in regimi dittatoriali (da quelle per la Camera fascista nel 1929 e 1934 a quelle per i Parlamenti delle repubbliche sovietiche) sarebbero da considerarsi estremamente rappresentative perché senza dubbio hanno garantito perfetta corrispondenza tra voti espressi e seggi assegnati.

<sup>29</sup> Si veda "Elezioni 2018, due cittadini su tre non conoscono i candidati nel loro collegio", *Il Tirreno Toscana*, che cita un sondaggio Demopolis secondo cui due terzi degli elettori non conoscono il nome di neanche un candidato nel suo collegio. <http://iltirreno.gelocal.it/regione/toscana/2018/02/14/news/elezioni-2018-due-cittadini-su-tre-non-conosco-i-candidati-nel-loro-collegio-1.16477941>, consultato il 3/6/2018.

<sup>30</sup> A differenza dei sondaggisti di scuola anglosassone, abituati da secoli a considerare meno rilevante il dato aggregato rispetto a quello di distretto, i nostri istituti di ricerca prediligono sondaggi che, pur rispecchiando, nella composizione del campione statistico, la varietà della pubblica opinione italiana, non forniscono dati geografici su aree ristrette. Per dare un'idea, i sondaggi Ipsos, SWG e Emg della terza settimana di febbraio, gli ultimi disponibili prima del divieto di pubblicazione pre-elettorale, fornivano solo i dati aggregati su base nazionale. Si vedano Sondaggi Ipsos per il Corriere <https://www.corriere.it/elezioni-2018/notizie/governo-impossibile-salvo-larghissime-intese-elezioni-2018-65b2469a-129c-11e8-a023-7bfc9b2e7eeb.shtml>, consultato il 29/10/18; Sondaggi SWG per Scenari Politici: <https://scenaripolitici.com/2018/02/sondaggio-swg-15-febbraio-2018.html>, consultato il 29/10/18; Emg per Tg La7: <http://tg.la7.it/politica/il-sondaggio-politico-di-luned%C3%AC-16-febbraio-2018-16-02-2018-124718>, consultato il 29/10/18.

Solo Ixè, per l'Huffington Post, proponeva un'analisi dei risultati che tenesse conto dei collegi, senza però fornirne un'analisi dettagliata: <https://www.huffingtonpost.it/roberto-weber/il-peggiore-scenario-per-il-pd-a-23363682/>, consultato il 29/10/18.

candidato loro meno gradito di ottenere il seggio nel collegio uninominale votando per un terzo candidato con più probabilità di vittoria.

Questo fatto si può anche dedurre dalla coincidenza, nei limiti del margine di errore statistico, tra i risultati delle elezioni e gli ultimi sondaggi pubblicati, anche tenendo conto dei tassi di astensione e di indecisione.<sup>31</sup> Di norma, infatti, la tentazione di voto strategico colpisce gli elettori con alta tendenza a massimizzare l'utilità di breve termine e che pongono in secondo piano considerazioni ideologiche:<sup>32</sup> al fine di massimizzare l'efficacia del loro voto, questi elettori necessitano le informazioni più precise possibili sulle aspettative di voto degli altri elettori, informazioni che sono naturalmente più affidabili tanto più ci si avvicina alla data dell'elezione.

La coincidenza tra questi due dati può avere quindi due spiegazioni: la prima, banalmente, indicherebbe che i *tactical voters* non sono stati abbastanza numerosi da modificare il risultato delle elezioni. Chiaramente, si potrebbe anche interpretare questi dati nel senso che gli elettori "strategici" hanno rimandato la loro decisione fino ad avere i dati più aggiornati, ma non hanno ritenuto, sulla base di questi, di dover modificare il loro voto.

Pertanto, sia che si opti per la prima, sia che si preferisca la seconda ipotesi, dato che i risultati delle elezioni confermano le rilevazioni dei sondaggi, è ragionevole supporre che, a livello di collegio, il voto strategico non abbia contribuito a distorcere in maniera significativa le intenzioni di voto.<sup>33</sup>

### **3.2. Voto strategico a livello nazionale**

C'è tuttavia una possibilità, strutturalmente diversa rispetto al comune voto strategico, da tenere in considerazione: la presenza di una soglia di sbarramento nazionale al 3% potrebbe aver modificato le scelte di voto per alcune formazioni politiche, specie quelle con un elettorato particolarmente ridotto. Gli elettori che, ideologicamente, erano più vicini a queste compagini (tendenzialmente poste agli opposti estremi dell'arco costituzionale, ma anche, come le liste apparentate con il PD nel centrosinistra, più centriste), essendo in possesso dei dati prodotti dai sondaggi nazionali, potrebbero aver temuto che il partito da loro preferito non sarebbe stato in grado di superare la soglia, e che quindi i loro voti sarebbero stati dispersi (o, nel caso delle liste di centrosinistra, confluiti nel PD).

---

<sup>31</sup> I sondaggi pubblicati il 15 febbraio indicavano quasi perfettamente la coalizione di centrodestra al 38%, ma sottostimavano di circa 4 punti il risultato del M5S, mentre sovrastimavano di altrettanti punti i risultati di centrosinistra e LEU. Considerato che l'andamento era crescente per i 5S nelle settimane precedenti e calante per le forze di sinistra, il risultato finale collima in modo sostanziale con quello dato dalle urne.

<sup>32</sup> Si veda per esempio Cox, *Making Votes Count: Strategic Coordination in the World's Electoral Systems*, Cambridge University Press, 1997.

<sup>33</sup> Sostanzialmente, se gli ipotetici elettori strategici decidono quale partito votare solo una volta ricevute attendibili informazioni (e le più attendibili sono contenute nei sondaggi della vigilia), qualora queste informazioni li spingessero a votare in modo diverso dalle loro intenzioni iniziali, i risultati elettorali mostrerebbero un qualche scostamento rispetto ai sondaggi. Chiaramente, qualora invece le informazioni ricevute confermassero le intenzioni di voto iniziali e questi elettori seguissero quindi la loro reale opinione politica, non si potrebbe neanche configurare il *tactical voting*.

Questo timore è un tipico esempio di profezia autoavverantesi, in quanto la fuga di voti per paura che non si superi la soglia determina semplicemente un aumento delle probabilità di non superare la soglia. Basti osservare ancora una volta i sondaggi del 15 febbraio e confrontarli con i risultati elettorali: tutti i partiti piccoli che avevano *chance* di superare la soglia hanno ottenuto meno voti di quanti previsti dagli istituti di ricerca: LEU ha perso circa metà dei suoi elettori, passando da poco più del 6% al 3,4%; Noi con l'Italia – UDC è sceso da poco più del 2% all'1,3%; Civica Popolare da circa 1% allo 0,5%; Minori cali si registrano per +Europa (circa 3% - 2,5%) e Insieme (circa 0,8% - 0,6%)<sup>34</sup>. Va tuttavia notato che esiste una certa disparità su base territoriale: per esempio, +Europa ha ottenuto ottimi risultati nei centri urbani, risultando determinante per l'elezione di ben 12 deputati e 8 senatori nei collegi uninominali, ma non ha superato la soglia del 3%, riversando quindi i suoi voti al PD.<sup>35</sup>

Si potrebbe contestare questa ricostruzione obiettando che, per la natura stessa delle forze "estremiste" che non hanno superato la soglia (da CasaPound al Partito Comunista, dal Popolo della Famiglia a Potere al Popolo!), i loro elettori sono estremamente fidelizzati e, anzi, consci del fatto che il loro voto alla fine non varrà nulla in termini di seggi, votano "forte" (cit. CasaPound) unicamente per lanciare un segnale di contestazione politica. Se questo può essere vero per le liste di estrema destra, che peraltro erano già presenti alle elezioni precedenti, difficilmente si potrebbe fare lo stesso discorso per Potere al Popolo!, che è un soggetto politico completamente nuovo e con un elettorato molto simile alle fasce più giovani dell'elettorato di LEU e M5S (e, in misura minore, del PD). Tuttavia, il confronto tra sondaggi e risultati sembra confermare questa ipotesi, in quanto questi partiti hanno tutti ottenuto risultati in linea con le attese (nel caso di PaP, anche leggermente superiori).<sup>36</sup>

In conclusione, mentre è difficile argomentare a favore di un diffuso voto strategico nel singolo collegio, sia per la disinformazione dell'elettore medio, sia per la scarsa rilevanza dei collegi sul risultato finale, si può supporre che, in qualche misura, il comportamento degli elettori sia stato influenzato dalla presenza di una soglia nazionale al 3%, anche se in misura probabilmente ridotta e limitata a quei partiti che più rischiavano di non superare la soglia, senza tuttavia avere una connotazione ideologica antisistema ed "estremista".

#### 4. Gerrymandering

Croce e delizia dei commentatori elettorali USA, il gerrymandering è forse la più nota delle strategie di diversione del voto collegate al FPTP.<sup>37</sup> Negli Stati Uniti, dove l'attenzione

---

<sup>34</sup> Dati da sondaggio SWG del 15 febbraio 2018 (<https://scenariopolitici.com/2018/02/sondaggio-swg-15-febbraio-2018.html>) e da risultati ufficiali MAI.

<sup>35</sup> Si veda in proposito lo studio di Youtrend sull'argomento <http://www.youtrend.it/2018/03/28/coalizioni-ne-e-vals-la-pena/>, consultato il 4/6/2018.

<sup>36</sup> I sondaggi SWG sopra menzionati indicavano per PaP una previsione intorno allo 0,9%, mentre i risultati hanno visto un aumento dei votanti all'1,1%.

<sup>37</sup> Come già accennato sopra, il gerrymandering non è altro che l'antichissima pratica di manipolare i confini dei distretti elettorali/collegi, al fine di trarne il massimo possibile vantaggio e invece punire, in termini di seggi e potere, i partiti avversari.

al *political gerrymandering* è sempre stata maggiore, si sono sviluppati veri e propri indici matematici per cercare di individuare i distretti manipolati. Questi indici misurano valori come la tortuosità del distretto, il rapporto tra la lunghezza dei suoi confini e l'area racchiusa (più è alto, più il distretto ha contorni fantasiosi), il numero di elettori/abitanti di un distretto rispetto agli altri o il numero di contee attraversate o separate dai confini del distretto. La dottrina ha anche individuato le figure tipiche del gerrymandering<sup>38</sup> elettorale.

Recentemente, la Corte Suprema della Pennsylvania ha addirittura costretto i legislatori ad adottare una nuova mappa elettorale, giudicando la precedente in "chiara, palpabile e palese" violazione della Costituzione dello Stato.<sup>39</sup> La sentenza, lunga 139 pagine, e il conseguente piano di ridisegno dei confini citano variabili statistiche e demografiche a sostegno dell'incostituzionalità del piano adottato dal legislatore dello Stato nel 2011.<sup>40</sup>

Gli effetti del gerrymandering sulla rappresentatività sono essenzialmente di due ordini: innanzitutto, se la legge non pone in essere precise limitazioni al riguardo, il peso del voto dei singoli elettori è tanto più grande quanto meno popolato è il collegio (rispetto agli altri) e viceversa. Sempre rimanendo negli USA, un tipico esempio di questo effetto si osserva nell'elezione presidenziale, composta in realtà da 51 elezioni FPTP uninominali<sup>41</sup> le cui norme fanno sì che un elettore del Wyoming goda di un potere pari a quello di 3,68 elettori californiani;<sup>42</sup> in secondo luogo, la predeterminazione di fatto del risultato in ogni distretto può rendere quasi superfluo il voto per gli elettori del partito di minoranza locale, che sono condannati ad una perpetua irrilevanza a meno di (rari) sconvolgimenti demografici di larga entità.

Combinando questi due effetti, il Parlamento e il Governo avrebbero gli strumenti per minare effettivamente alla radice l'uguaglianza stessa del voto preordinando il risultato e diminuendo il peso dei voti politicamente avversi. Vedremo, in questa sezione, se e in che modo la legge 165/17 tiene conto di questi effetti.

---

<sup>38</sup> Con i loro nomi inglesi, *cracking* (dividere gli elettori avversi in modo da metterli in minoranza in collegi dominati da propri elettori), *packing* (radunare gli elettori avversi in pochi distretti, in modo da ridurre i rappresentanti che eleggono), *hijacking* (ridisegnare i distretti in modo che due *incumbents* si sfidino alle primarie e uno elimini l'altro, in modo da lasciare libero un collegio per un nuovo candidato), *kidnapping* (banalmente, tagliare l'abitazione del candidato avverso fuori dal suo collegio, in modo che non possa candidarsi lì). Si veda in proposito [O. Pierce, J. Larson and L. Beckett](https://www.propublica.org/article/redistricting-a-devils-dictionary), "Redistricting, a Devil's Dictionary", *Propublica*, 2/11/2011, <https://www.propublica.org/article/redistricting-a-devils-dictionary>, consultato 29/10/18, e E.J. Engstrom, *op. cit.*

<sup>39</sup> "Clearly, palpably, and plainly violates the Constitution." Si veda *West Mifflin Area School District v. Zahorchak*, 4 A.3d 1042, 1048 (Pa. 2010), citato in *League of Women Voters, et al. v. the Commonwealth of Pennsylvania, et al.* – 159 MM 2017, Supreme Court of Pennsylvania, 7/2/2018.

<sup>40</sup> Id.

<sup>41</sup> Con la sola eccezione degli Stati del Maine e del Nebraska, che assegnano alcuni Grandi Elettori per distretto congressuale e altri su base statale.

<sup>42</sup> La California ha assegnati 55 Grandi Elettori a fronte di una popolazione di 38 milioni di abitanti, circa uno ogni 690.000 persone; il Wyoming, che ha 560.000 abitanti, nomina 3 Grandi Elettori, uno ogni 187.000 persone.



#### **4.1. I collegi del “Rosatellum-bis”**

La legge elettorale contiene una delega al Governo “per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali” (che il Governo ha esercitato con il d.lgs. 198/17<sup>43</sup>): le norme rilevanti di questa delega garantiscono al Ministero dell’Interno un margine di discrezionalità, per ogni collegio, pari al 20% in difetto o in eccesso rispetto alla media di abitanti dei collegi uninominali della circoscrizione.<sup>44</sup> Questo margine è stato aspramente criticato dalle opposizioni, anche perché in altri Stati (come il Regno Unito), questo margine è molto più basso.<sup>45</sup> Inoltre, lo stesso articolo prevede una serie di criteri direttivi per la determinazione dei collegi.<sup>46</sup> Il Ministero pertanto ha proceduto a nominare una commissione indipendente di 10 esperti, con a capo il Presidente dell’ISTAT, con il compito di disegnare i collegi.

L’ISTAT ha poi pubblicato<sup>47</sup> le basi geografiche e i criteri con cui sono stati “costruiti” i collegi: i 22 indicatori, per la massima parte basati sui dati del censimento 2011, spaziano dalla densità abitativa al tasso di occupazione, da quello di analfabetismo a quello di diffusione delle famiglie monogenitoriali.<sup>48</sup> Per ogni collegio l’ISTAT ha raccolto i dati in 15 indici

---

<sup>43</sup> Decreto legislativo n. 198 del 12 dicembre 2017, recante «Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica, in attuazione dell’art. 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»

<sup>44</sup> L. 165/17, art. 3, comma 1, lettera c. La media è di 250.000 elettori alla Camera e il doppio al Senato.

<sup>45</sup> Nel Regno Unito, per esempio, la legge impone uno scostamento massimo dalla media pari al 5%, come previsto dal Parliamentary Constituency Act 1986 (modificato nel 2011), ch. 56, sec. 2, para. 2: “The electorate of any constituency shall be (a) no less than 95% of the United Kingdom electoral quota, and (b) no more than 105% of that quota”. Si veda, tra gli altri, <http://www.linkiesta.it/article/2017/10/19/Rosatellum-bis-le-opposizioni-attaccano-i-collegi-saranno-disegnati-a-seco/35896/>, consultato il 31/5/18.

<sup>46</sup> “Nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell’esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993;” L. 165/17, art. 3, comma 1, lettera d.

<sup>47</sup> Si veda <https://www.istat.it/it/archivio/208278>, consultato il 1/6/2018.

<sup>48</sup> La lista completa include: Densità abitativa, Indice di vecchiaia, Stranieri per 1.000 residenti, Tasso specifico di occupazione, Rapporto percentuale tra il tasso specifico di occupazione femminile e maschile, % di popolazione 18-24 anni che ha conseguito solo il titolo di studio di scuola media inferiore, Tasso di analfabetismo, Indice di possesso di titoli universitari e dei titoli terziari non universitari, Addetti totali per 1.000 abitanti, Addetti nei settori pubblici per 1.000 abitanti, % di occupati nel settore dell’industria in senso stretto, % di occupati nel settore dei servizi, % di popolazione nata al di fuori della regione di residenza, % Edifici ad uso residenziale costruiti prima del 1945, Indice di vulnerabilità materiale e sociale, Incidenza delle famiglie monogenitoriali giovani e adulte, Incidenza delle famiglie in potenziale disagio economico, Incidenza delle famiglie in disagio assistenziale, incidenza delle famiglie numerose, Incidenza dei giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione (NEET “allargati”), Incidenza delle persone in età 25-64 anni senza titolo di studio, Incidenza della popolazione in condizione di affollamento grave.

(quelli relativi agli indicatori “sociali” sono stati ricondotti ad un unico valore) e li ha applicati alle basi geografiche, in modo da creare collegi geograficamente, socialmente e demograficamente omogenei, nei limiti del possibile. Moltissimi collegi della Camera sono in realtà stati disegnati sulla base di quelli elaborati per il Senato dal Mattarellum nel 1993, approfittando del fatto che in entrambi i casi si tratta di 232 collegi (poiché tre ottavi della Camera, corrispondenti al 37,5% dei seggi totali, equivalgono a tre quarti del Senato, sempre in termini di seggi). Tuttavia, a causa dei mutamenti demografici occorsi negli ultimi 25 anni, alcune modifiche si sono rese necessarie: la Basilicata ha perso 3 collegi, l’Umbria 2 e la Sicilia 1, mentre le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto ne hanno guadagnati 2 ciascuna.<sup>49</sup>

#### **4.2. Collegi e popolazione residente**

Concentriamoci quindi sulla prima delle due problematiche sopra riportate, ovvero la possibile “diversità di peso” del voto a seconda del collegio. L’analisi dei dati numerici deve innanzitutto ricordare che per alcune Regioni la legge prevede un diverso criterio di allocazione dei collegi: la Valle d’Aosta ha mantenuto il suo collegio uninominale singolo alla Camera e al Senato, il Molise ha due collegi uninominali alla Camera e uno al Senato, mentre al Trentino-Alto Adige sono stati assegnati 6 collegi uninominali sia alla Camera, sia al Senato (tre per ogni Provincia autonoma). La Basilicata, pur non godendo di un’eccezione particolare prevista dalla legge 165/17, ha un solo collegio uninominale al Senato (pertanto il calcolo degli scostamenti non ha matematicamente senso). Inserendo i dati raccolti dall’Ufficio Studi della Camera, si registra quanto segue:

CIRCOSCRIZIONE CAMERA	SCOSTAMENTO MAX - MIN	MEDIA SCOSTAMENTI	CIRCOSCRIZIONE SENATO	SCOSTAMENTO MAX - MIN	MEDIA SCOSTAMENTI
PIEMONTE 1	+18,4%/- 16,7%	11,27%	PIEMONTE	+17,7%/- 12,9%	6,81%
PIEMONTE 2	+11,8%/- 10,8%	6,26%			
LOMBARDIA 1	+17,6%/- 16,9%	10,57%	LOMBARDIA	+15,6%/- 16,7%	7,51%
LOMBARDIA 2	+19,0%/- 15,2%	12,34%			
LOMBARDIA 3	+16,0%/-	7,90%			

<sup>49</sup> Si veda <http://www.youtrend.it/2017/11/26/tutti-numeri-dei-nuovi-collegi/>, consultato l’1/6/2018.

	18,9%				
LOMBARDIA 4	+8,8%/-7,0%	4,52%			
VENETO 1	+19,2%/-18,5%	11,69%	VENETO	+13,4%/-19,8%	9,62%
VENETO 2	+19,7%/-19,9%	12,32%			
FRIULI-V. G.	+18,9%/-16,6%	13,48%	FRIULI-V. G.	+19,8%/-19,8%	19,80%
LIGURIA	+9,7%/-5,0%	5,03%	LIGURIA	+2,4%/-3,5%	2,33%
EMILIA-ROMAGNA	+16,9%/-19,5%	10,70%	EMILIA-ROMAGNA	+19,4%/-14,7%	8,30%
TOSCANA	+12,1%/-15,2%	4,57%	TOSCANA	+8,4%/-16,1%	8,90%
UMBRIA	+2,6%/-4,0%	2,67%	UMBRIA	+5,9%/-5,9%	5,90%
MARCHE	+5,5%/-8,2%	4,33%	MARCHE	+4,5%/-4,9%	3,27%
LAZIO 1	+17,2%/-18,5%	10,56%	LAZIO	+5,5%/-10,5%	3,82%
LAZIO 2	+19,4%/-12,2%	8,36%			
ABRUZZO	+11,3%/-12,3%	8,48%	ABRUZZO	+17,3%/-17,3%	17,30%
CAMPANIA 1	+15,9%/-17,7%	9,83%	CAMPANIA	+18,7%/-11,8%	8,15%
CAMPANIA 2	+16,1%/-11,6%	9,39%			
PUGLIA	+19,0%/-18,3%	9,72%	PUGLIA	+6,8%/-13,9%	3,94%
BASILICATA	+1,2%/-1,2%	1,20%	BASILICATA	N/A	

CALABRIA	+12,3%/- 7,2%	5,26%	CALABRIA	+10,5%/- 6,6%	5,25%
SICILIA 1	+17,9%/- 14,8%	11,30%	SICILIA	+19,7%/- 18,4%	11,82%
SICILIA 2	+19,3%/- 15,1%	8,65%			
SARDEGNA	+18,8%/- 15,5%	8,87%	SARDEGNA	+11,2%/- 6,0%	7,47%

Tabella 3.1: valore massimo, minimo e media (calcolata in valore assoluto) degli scostamenti di abitanti di ogni collegio uninominale rispetto alla media della circoscrizione per la Camera e il Senato.

Per quanto riguarda gli scostamenti di popolazione rispetto alla media dei collegi, l'analisi dei dati forniti dal servizio studi della Camera rivela che, in media, i collegi comprendenti grandi centri urbani registrano il numero più basso di abitanti,<sup>50</sup> mentre quelli che insistono su territori meno densamente popolati ospitano più abitanti rispetto alla media. Inoltre, come si può vedere dalla tabella, eccezion fatta per i due collegi uninominali della Basilicata e i tre dell'Umbria alla Camera, nonché quelli del Senato in Liguria, nelle Marche e ancora in Umbria, tutte le altre circoscrizioni hanno collegi che si discostano di più del 10%, in eccesso o in difetto, rispetto alla media di abitanti dei collegi della circoscrizione. Nonostante ogni collegio rientri pacificamente all'interno del margine di tolleranza del 20% stabilito dalla legge, questa discrepanza, sicuramente molto indicativa dell'incredibile varietà nella distribuzione geografica della popolazione che caratterizza il Paese, ha tuttavia pesanti conseguenze dal punto di vista del "potere di voto" dei singoli elettori: per fare un esempio, i due collegi uninominali per il Senato in Friuli Venezia-Giulia hanno, rispettivamente, 488.786 e 730.199 abitanti.<sup>51</sup> Facendo le dovute proporzioni, ciò significa che, al netto dei 5 senatori eletti con il proporzionale nell'unico collegio plurinominali della Regione e ammettendo una uguale percentuale di elettori sul totale di abitanti nei due collegi, il voto di un elettore residente a Trieste (che si trova nel primo collegio) vale 1,49 volte quello di un elettore residente a Pordenone (che si trova nel secondo collegio): detto in altri termini, la legge 165/17 attribuisce ad ogni elettore del primo collegio un peso pari a quello di un elettore e mezzo del secondo collegio. La menomazione dell'uguaglianza del voto è qui decisamente evidente.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Disponibile presso <http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/AC0760.pdf>, consultato 1/6/2018.

<sup>51</sup> La stessa relazione illustrativa del decreto del Governo indica che la scelta di creare due collegi così dissimili dal punto di vista della popolazione è finalizzata a "garantire la rappresentatività della minoranza di lingua slovena per cui, se ne è massimizzata la presenza nel collegio n. 1, che presenta perciò una popolazione minore rispetto al collegio n. 2 (Udine-Pordenone-Codroipo)."

<sup>52</sup> Ancora più rilevante sarebbe la disproporzione nel potere di voto se confrontassimo il numero di abitanti di collegi di circoscrizioni ordinarie con quelli delle zone del Paese, sopra ricordate, a cui la legge o la Costi-

### **4.3. Collegi e distribuzione delle preferenze politiche**

Passando invece alla seconda modalità di sviamento del voto su base geografica, legata alla forma dei collegi, un primo sguardo alla mappa non rivela, *ictu oculi*, una maggioranza di collegi dalla forma inutilmente tortuosa. Questo è vero soprattutto al Senato dove, in molti casi, i collegi ricalcano i confini delle province o delle Regioni meno popolate. Alla Camera invece, soprattutto nelle zone più densamente popolate, i collegi possono essere estesi pochi chilometri quadrati. Ciononostante, anche l'osservatore meno esperto può notare che alcuni collegi assumono forme curiose: questo fenomeno è particolarmente apprezzabile in Sicilia, in Puglia e, anche se con più difficoltà visiva, nelle zone densamente urbanizzate.

---

tuzione stessa garantiscono un trattamento speciale. Questa sproporzione, tuttavia, è giustificata da altri principi di rilevanza costituzionale (come quello dell'art. 116 Cost.) con cui è necessario operare un bilanciamento che potrebbe esimerla, secondo chi scrive, da un'analisi di questo genere. Riguardo al diverso peso del voto, la Corte costituzionale ha riconosciuto il problema nella sentenza 198/12, dichiarando la legittimità del d.l. 138/11 che, *inter alia*, riduceva il numero di consiglieri regionali sulla base di un rapporto elettori-eletti, e affermando che “[La norma], mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati. In assenza di criteri posti dal legislatore statale, che regolino la composizione degli organi regionali, può verificarsi ... una marcata disuguaglianza nel rapporto elettori-eletti ...: i seggi (nel Consiglio e nella Giunta) sono ragguagliati in misura differente alla popolazione e, quindi, il valore del voto degli elettori (e quello di scelta degli assessori) risulta diversamente ponderato da Regione a Regione.” Considerato in diritto § 6.1. Va tuttavia ricordato quanto la stessa l. 165/17 prevedeva in materia di minoranze linguistiche, nell'articolo già citato: “Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi”. È quindi evidente la volontà del legislatore di realizzare un gerrymandering di tipologia *packing* con gli elettori delle minoranze linguistiche, al fine di garantire l'elezione di almeno un loro rappresentante nei collegi uninominali.



Immagine 3.2: collegi elettorali per la Camera dei Deputati<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Tratta da <http://www.youtrend.it/2017/12/20/Rosatellum-bis-collegi-definitivi-finalmente/>, consultato 31/5/18



Immagine 3.3: collegi uninominali per il Senato della Repubblica<sup>54</sup>

Sono tuttavia presenti, specie nelle grandi zone urbane, alcuni collegi che meritano un'analisi separata. Aldilà di alcuni casi di *enclave* ed *exclaves* (Arezzo-Rimini e Foligno-Pesaro, corrispondenti ai confini amministrativi delle Regioni, in prossimità di tutte le grandi città si riscontrano collegi dalla forma curiosa:

- Il collegio di Milano Area Statistica 74 avvolge tutto il centro della città, esclusa la parte a nord-ovest;
- Il collegio di Sesto Fiorentino fa esattamente lo stesso con la periferia di Firenze, Prato esclusa
- Il collegio di Ferrara comprende anche Imola, incuneata tra quello di Ravenna e quello di Modena
- Il collegio di Napoli San Carlo all'Arena comprende anche il Vomero, che è incuneato all'interno del collegio Napoli Fuorigrotta.

---

<sup>54</sup> Tratta da <http://www.youtrend.it/2017/12/20/Rosatellum-bis-collegi-definitivi-finalmente/>, consultato 31/5/18.

- I collegi della Camera di Roma somigliano a fette allungate che comprendono centro e periferia

Se vogliamo quindi analizzare la presenza o meno di casi di manipolazione dei confini dei collegi elettorali, a rigor di logica politica, bisogna partire dal presupposto che il Governo in carica era espressione della maggioranza parlamentare di centrosinistra. Considerato questo fattore, una volta individuati i collegi dai confini geograficamente e demograficamente meno giustificabili, bisogna verificare se vi sia stato o meno un vantaggio per la parte politica che potrebbe aver influenzato il disegno di quei collegi.

L'analisi si presenta complessa fin dall'inizio: è molto difficile infatti cercare di capire se effettivamente ci sia stata, da parte del Governo, una volontà di manipolare i confini dei collegi. Da una parte, i sondaggi avevano indicato che il centrosinistra aveva buone percentuali proprio nelle aree densamente abitate dove questi collegi sono collocati, per cui non è da escludere che, conscio di questa informazione (peraltro ampiamente nota a chiunque), il Governo abbia cercato di diluire i voti della periferia all'interno dei collegi urbani più centrali (come apparirebbe a Roma), ovvero abbia tentato di difendere proprio questi collegi impedendo la commistione con le periferie (che hanno votato in massa M5S e Lega), come sembrerebbe a Milano, Firenze e Napoli.

Dall'altra, va innanzitutto sottolineato come, inclusi i tre collegi al Senato e gli 8 alla Camera (tutti concentrati nelle zone urbane di Torino, Milano e Roma) sopra menzionati, il centrosinistra ha vinto solo nelle zone in cui tradizionalmente è più forte (città, Toscana e Emilia-Romagna, in coalizione con l'SVP in Alto Adige), non dove i sondaggi pre-elettorali<sup>55</sup> non avevano indicato possibilità di vittoria. Questo è un tipico segnale di debolezza, se non nullo gerrymandering politico<sup>56</sup>. Anzi, ha sorpreso proprio il risultato di alcuni collegi di Emilia e Toscana, in cui ha vinto la coalizione di centrodestra nonostante le previsioni della vigilia. Il discorso sarebbe stato diverso, per esempio, se il centrosinistra avesse vinto, magari con un margine molto ristretto, in un collegio del Veneto o della Sicilia dalla forma particolarmente astrusa.<sup>57</sup> Bisogna inoltre considerare come il centrosinistra sia stato, alla fine dei conteggi, molto penalizzato per quanto riguarda i collegi uninominali (vincendone il 10-11%, a fronte di una percentuale di voti complessiva pari quasi al doppio), per cui viene difficile credere che la volontà manipolativa, qualora ci sia stata, abbia avuto effetti apprezzabili.<sup>58</sup> Infine, l'indipendenza e la preparazione tecnica della commissione che ha disegnato i confini, la tracciabilità e la scientificità dei dati utilizzati, unite al fatto che, per la maggior parte, si tratta-

---

<sup>55</sup> Che, forse anche a causa della scarsa dimestichezza dei nostri istituti di ricerca e dei media con il FPTP, molto spesso esprimevano solo il dato nazionale aggregato, senza fornire una suddivisione geografica particolareggiata, come già notato parlando di voto strategico.

<sup>56</sup> Per fare un paragone, negli USA, da quando i Repubblicani hanno iniziato un sistematico gerrymandering politico su base statale, si calcola che i Democratici abbiano strutturalmente bisogno di circa l'11% di voto popolare in più dei loro avversari per vincere le elezioni. Si vedano [L. Royden](#), M. [Li](#), Y. [Rudensky](#), *Extreme Gerrymandering & the 2018 Midterm*, The Brennan Center for Justice, 23/4/2018; "America's electoral system gives the Republicans advantages over Democrats", *The Economist*, 12/7/18.

<sup>57</sup> La terminologia anglosassone indica con l'aggettivo "Rorschachian" i collegi di forma inspiegabilmente tortuosa, in ossequio alle macchie tipiche del celebre test di Rorschach.

<sup>58</sup> Si veda anche l'analisi realizzata da AGI, [https://www.agi.it/politica/collegi\\_elettorali-3323914/news/2017-12-30/](https://www.agi.it/politica/collegi_elettorali-3323914/news/2017-12-30/), consultato 1/6/2018.



va dei collegi del Mattarellum alla Camera (disegnati da un altro Governo in tempi sicuramente non sospetti), non depone sicuramente a favore della tesi "complotista".

L'insieme di questi elementi permette pertanto di considerare quantomeno azzardata l'ipotesi che il Governo abbia cercato di influenzare il risultato elettorale scegliendo quali elettori far votare e dove farli votare. È però preoccupante la varietà, a tratti anche molto marcata, della popolazione presente in collegi della stessa circoscrizione, con la disuguaglianza nel potere di voto che ne consegue inevitabilmente. Qualora la legge 165/17 fosse anche la legge delle prossime consultazioni elettorali, sarebbe forse opportuno cercare di ridurre il *gap* di popolazione tra i collegi, al fine di garantire l'effettiva uguaglianza del voto in entrata e non rischiare un'eventuale, per quanto altamente improbabile, censura da parte della Corte costituzionale.

## 5. Spoiler effect

Si definisce *spoiler effect* la più letale delle conseguenze del fallimento, da parte del sistema FPTP, nel garantire l'indipendenza dalle alternative irrilevanti. Questo principio, che il teorema di Arrow elenca tra i requisiti di un sistema elettorale che si voglia definire "*fair*", è clamorosamente disatteso da qualunque sistema FPTP con più di due candidati: la semplice presenza di un terzo candidato, infatti, è in grado di influenzare le scelte del corpo elettorale con conseguenze molto incisive sulla rappresentatività dell'intera elezione.<sup>59</sup>

Lo *spoiler candidate* è quindi un candidato senza chance di vittoria, che però attrae voti da una certa parte politica, indebolendo proprio il candidato più vicino a quella particolare area d'opinione quanto basta per causarne la sconfitta di fronte a un candidato di diversa ideologia, ma che gode di un supporto indiviso da parte della sua base elettorale. Esempi celebri di questo tipo di candidato si ritrovano, come ricordato sopra, nelle elezioni presidenziali americane: la presenza di almeno tre candidati (di norma, un repubblicano, un democratico e un libertario e/o un verde) sulla scheda elettorale fa sì che, negli *swing States*,<sup>60</sup> spesso e volentieri il candidato supportato in linea di principio da una minoranza degli elettori vinca tutti i Grandi elettori di quello Stato perché i voti che avrebbero rappresentato la maggioranza si sono dispersi su più di un altro candidato.

I 232 + 116 collegi uninominali del "Rosatellum-bis", data la frammentata situazione politica italiana, sono potenzialmente un perfetto terreno di caccia per gli *spoiler candidates*:

---

<sup>59</sup> Come si è visto, la teoria dei giochi è molto spesso usata per analizzare le dinamiche elettorali. Esempi di studi che usano la teoria dei giochi in material elettorale sono, *ex multis*, in M. E. Gordji, G. Askari, H. Abdi, "Why is a Boycott of the Elections a Bad Idea?", SSRN, last revised 7/8/18, <https://ssrn.com/abstract=3125801> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3125801>, consultato 29/10/18; H. Sieg, Y. Chamna "Estimating Dynamic Games of Electoral Competition to Evaluate Term Limits in US Gubernatorial Elections." *American Economic Review*, 107 (7) 2017, pp. 1824-57.

<sup>60</sup> Si intendono qui gli Stati della federazione in cui i sondaggi non permettono di prevedere con sicurezza il risultato elettorale, in quanto i due candidati principali presentano aspettative di voto molto simili, con una differenza all'interno del margine di errore statistico.

dall'altra parte, la possibilità che la legge 165/17 prevede (e implicitamente favorisce<sup>61</sup>) in materia di coalizioni permette di contenere l'emorragia di voti verso altri candidati con programmi simili tramite l'apparentamento, nei collegi uninominali, tra liste che presentano un candidato unitario.

### **5.1. Spoiler effect e forze politiche**

Questa possibilità è stata utilizzata con successo dal centrodestra, che non avrebbe sicuramente ottenuto 111 collegi alla Camera e 58 al Senato se si fosse presentato diviso nei quattro partiti che hanno firmato il patto di coalizione (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia). Valutare con precisione l'entità del vantaggio sarebbe complesso da un punto di vista sociologico (è infatti difficile stabilire con certezza, per esempio, dove si sarebbero riversata parte dei voti di FdI, partito che sicuramente sarebbe stato colpito da fenomeni di voto strategico come definiti *supra*), ma ben più semplice da un punto di vista prettamente matematico.<sup>62</sup> Si può preliminarmente valutare che nessuno dei partiti che compongono la coalizione avrebbe avuto, da solo, percentuali tali da indicare successi probabili nei collegi uninominali: la Lega è risultato il terzo partito più votato (con il 17,36% alla Camera e 17,71% al Senato), Forza Italia il quarto (con il 14% alla Camera e il 14,43% al Senato), Fratelli d'Italia il quinto (4,35% alla Camera, 4,26% al Senato) e Noi con l'Italia non ha superato la soglia di sbarramento. Ciò naturalmente non osterebbe, in teoria, ad una distribuzione geografica di voti tale da garantire lo stesso risultato anche senza la *fictio politica* della coalizione,<sup>63</sup> ma questa ipotetica distribuzione sarebbe, alla prova dei fatti, sostanzialmente impossibile.

Per quanto riguarda il M5S, la scelta di non entrare in nessuna coalizione, caratteristica senza dubbio identificativa del Movimento da un punto di vista politico, non sembra aver danneggiato particolarmente il suo risultato a livello di spoiler effect. Anzi, proprio la presentazione dell'unica lista "Movimento 5 Stelle" è notoriamente motivo di vanto per un partito che si fregia(va) della propria intatta verginità politica, scevra di ogni compromesso e "inciucio".

---

<sup>61</sup> Anche con il sistema del recupero dei voti assegnati a liste coalizzate che abbiano raggiunto l'1% ma non il 3%.

<sup>62</sup> Se si analizzano, per esempio, i collegi uninominali del Senato nel solo Veneto (che è, tra le Regioni in cui ha vinto il centrodestra, quella in cui un partito della coalizione, la Lega – con il 31,8% – ha ottenuto il massimo scarto medio rispetto agli altri membri della coalizione – FI 10,9% – ed è pertanto più probabile l'inverosimile distribuzione a cui si accenna poco dopo nel testo), si scopre che solo uno dei 9 seggi uninominali (Venezia) avrebbe cambiato colore a vantaggio del M5S se Lega e FI si fossero presentate separatamente. Se però esaminiamo i dati di una Regione con meno squilibrio tra i "soci" della coalizione, come il Piemonte (Lega 22,6%, FI 14%), si scopre che dei 7 collegi vinti dal centrodestra, 4 sarebbero passati al M5S se la Lega avesse corso da sola. Se infine consideriamo il Lazio, dove il margine tra Lega e FI è dello 0,1%, si vede come il M5S avrebbe conquistato tutti e 6 i seggi uninominali vinti dal centrodestra. Dati da <https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php>.

<sup>63</sup> Si potrebbe, per semplicità, immaginare che tutti i voti della coalizione provengano dalla Lega nelle regioni settentrionali e da FI in quelle meridionali. Questa ipotesi, a "saldo invariato di voti", avrebbe comunque assegnato al centrodestra un cospicuo numero di seggi uninominali.

Dove invece lo spoiler effect potrebbe aver giocato un ruolo rilevante è nell'area di sinistra: la contestata scelta da parte dei tre movimenti politici nati da progressive scissioni a sinistra del PD (Possibile, Articolo 1 - MDP e SI) di correre uniti (per superare la soglia di sbarramento), ma da soli (cioè non alleati con il centrosinistra) alle elezioni ha lacerato l'elettorato di sinistra, all'apparenza molto più diviso tra chi sosteneva l'ex segretario PD e chi non lo avrebbe mai fatto, che per effettive divergenze politiche riguardanti l'eventuale programma di governo. Per quanto riguarda i collegi uninominali previsti dalla legge 165/17, una rapida analisi dei risultati che si sarebbero ottenuti se il centrosinistra e LEU si fossero presentati insieme mostra quanto segue (ammesso e non concesso che, esattamente come è accaduto per la coalizione di centrodestra, i risultati elettorali delle liste apparentate semplicemente si sommino tra loro):

SEGGI	CSX (4 marzo - inclusa SVP)		LEU (4 marzo)	CSX + LEU	
	UNINOMINALI	PROPORZIONALE	PROPORZIONALE	UNINOMINALI	PROPORZIONALE
CAMERA	28	88	14	33 (+5)	102
SENATO	14	44	4	23 (+9)	48
TOTALE CAMERA	116 + 14 = 130			135	
TOTALE SENATO	58 + 4 = 62			71	

Tabella 4.1: risultati elettorali del 4 marzo, numero di seggi ottenuti dalla coalizione di CSX e LEU (che non ha ottenuto seggi in collegi uninominali), ipotesi di risultato ottenuto sommando, nei singoli collegi, le cifre elettorali delle due forze politiche.

Come si vede, alla Camera solo in 5 collegi uninominali (Torino ZS 48, Prato, Arezzo, Pisa e Roma Quartiere Tuscolano) l'ipotetico candidato di centrosinistra "allargato" avrebbe vinto sugli avversari, togliendo 4 seggi al centrodestra e uno al M5S (Roma). Al Senato, invece, ben in 9 collegi (Torino Collegno, Milano AS 74, Trento, Ferrara, Parma, Prato, Pisa, Livorno e Roma Quartiere Portuense) il risultato sarebbe cambiato, a svantaggio del centrodestra in tutti e 9 i casi (in particolare, togliendone 4 alla Lega, 3 a FdI e 2 a FI). Ciò avrebbe reso il gruppo parlamentare del centrosinistra al Senato il più numeroso dell'Aula dopo quello del M5S, superando Forza Italia (che attualmente conta 61 senatori).

È evidente che, quand'anche le due forze "progressiste" si fossero presentate in coalizione il 4 marzo, il risultato finale non sarebbe stato molto differente da quanto la storia ha registrato. Va tuttavia evidenziata una importante conseguenza del mancato apparentamen-

to a sinistra: la Lega di Salvini avrebbe ottenuto 4 senatori in meno, raggiungendo così un totale di 54.<sup>64</sup> Sommati ai 109 senatori M5S,<sup>65</sup> si sarebbe arrivati a 163 senatori, solo due sopra la maggioranza assoluta. Sebbene non abbastanza per impedire matematicamente la formazione di un governo Lega-M5S, è chiaro che il margine di manovra sarebbe stato molto ridotto, pari quasi a quello delle ultime, convulse fasi del Governo Prodi nel 2008. Una situazione in potenza molto instabile tenuto anche conto che, nella XVII legislatura, ben 18 senatori M5S hanno cambiato gruppo (nonostante le costituzionalmente dubbie misure deterrenti previste dal Non-Statuto).<sup>66</sup>

## 6. Conclusioni

Dall'analisi degli effetti della quota di seggi assegnati tramite collegi uninominali, prevista dalla legge 165/17, si può concludere che, salvo alcuni ridotti vantaggi per le forze politiche già più rappresentative della popolazione (centrodestra e M5S), il sistema elettorale attualmente vigente non abbia avuto risultati simili a quelli che avrebbe prodotto un sistema a vocazione maggioritaria. Al contrario, appare evidente che i risultati delle elezioni del 4 marzo 2018, in termini di seggi assegnati, siano molto vicini a quelli che si sarebbero ottenuti utilizzando una legge solamente proporzionale.

Inoltre, alcune delle maggiori deviazioni di rappresentatività che tipicamente flagellano i sistemi maggioritari (*gerrymandering*, voto strategico e *spoiler effect*) non sembrano aver avuto particolare rilevanza nella determinazione finale del risultato, e quindi delle conseguenze politiche delle elezioni (dalla formazione del Governo in poi).

Ciò potrebbe spingere a pensare che il sistema, nel suo complesso, sia molto vicino ad un proporzionale puro; tuttavia è fondamentale distinguere chiaramente come il "Rosatellum-bis" abbia concretamente operato il 4 marzo 2018 per trasformare in seggi i voti espressi da come, in astratto, potrebbe operare in futuro, con un elettorato diverso o, più realisticamente, con una diversa frammentazione delle forze politiche. Per assurdo, l'unica conclusione che si può ragionevolmente trarre dai risultati del 4 marzo è che difficilmente si sarebbe potuto ottenere un risultato più rappresentativo. Una scissione del centrodestra avrebbe senza dubbio sovrarappresentato il M5S ben più di quanto sia accaduto, mentre un'ipotetica coalizione M5S-Lega, ad oggi, otterrebbe all'incirca il 90% dei collegi uninominali, garantendosi agevolmente una maggioranza di circa il 65-70% di entrambe le Camere.<sup>67</sup> Dall'altro lato,

---

<sup>64</sup> Attualmente, il gruppo parlamentare della Lega al Senato conta 58 senatori. Si veda in proposito <http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Gruppi/Grp.html>, consultato il 31/5/18.

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Si veda la notizia riportata dal Sole 24 Ore, che cita una ricerca OpenPolis riferita alla legislatura appena conclusa. <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-12-26/il-valzer-cambi-casacca-546-dall-inizio-legislatura-130004.shtml?uuid=AEInGXDI>, consultato 31/5/18.

<sup>67</sup> Il calcolo, molto approssimativo, vedrebbe il 32,4% dei seggi provenienti dall'uninomiale (90% del 36%) e il 33-38% proveniente dal proporzionale (il 52-60% del 64%). I dati sono riferiti agli ultimi sondaggi SWG, che danno M5S al 29,5% e la Lega al 27,5%. La sovrarappresentazione delle due liste sarebbe pertanto dell'ordine del 10% circa.

un'ulteriore scissione delle forze progressiste avrebbe l'effetto di condannare alla sostanziale irrilevanza queste formazioni politiche.

Si può quindi affermare che, nonostante sia molto difficile valutare in astratto i meriti e le pecche della legge 165/17, prescindendo cioè dal risultato elettorale (e soprattutto dall'ideologia politica del commentatore di turno), esistano alcuni punti fermi: innanzitutto, la normativa, figlia di un compromesso interno alla maggioranza di governo uscente, non risponde efficacemente alle istanze maggioritarie che, con cadenza ampiamente prevedibile in concomitanza delle elezioni, sorgono dalle forze politiche in vantaggio nei sondaggi: non esiste nessun premio di maggioranza<sup>68</sup>, né incentivi seri a creare coalizioni stabili (perché la quota di seggi uninominali è troppo ridotta rispetto al totale). Dall'altra parte, questa stessa disciplina elettorale non garantisce neppure che il risultato sia corrispondente alla volontà dei votanti, a causa del combinato della soglia di sbarramento e dei collegi plurinominali "piccoli", che tengono lontano dalle Camere le formazioni minoritarie che corrono da sole, e della quasi aleatoria distribuzione dei seggi uninominali, spesso assegnati con margini di poche centinaia di voti.

È pertanto assai probabile che prima della fine della legislatura la legge elettorale sia nuovamente modificata; non si può che sperare che il legislatore quantomeno faccia una precisa scelta di campo (maggioritario o proporzionale) e, nei limiti posti dalla Costituzione e dalla Corte costituzionale, la traduca in una legge funzionale e non lesiva della democrazia.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Si registrano alcune opinioni contrarie sull'argomento, alcune autorevoli e motivate, altre meno. Si vedano per esempio Felice Besostri, "Il Rosatellum e l'alternativa impossibile al governo giallo-verde", *Il Manifesto*, 2/7/2018, <https://ilmanifesto.it/il-rosatellum-e-lalternativa-impossibile-al-governo-giallo-verde/>; "Non è vero che non ci sia un premio di maggioranza nel Rosatellum: è nascosto nella quota maggioritaria, che è pari al 38% dei seggi. Questi seggi, teoricamente, potrebbero essere tutti conquistati da una forza politica di maggioranza relativa"; Claudio Cartaldo, "Sondaggi, la Lega vola dopo Aquarius e sorpassa il M5S", *Il Giornale*, 18/6/2018, <http://www.ilgiornale.it/news/politica/sondaggi-lega-vola-aquarius-e-sorpassa-m5s-1542400.html>; "Perché se domani si tornasse alle elezioni, il centrodestra supererebbe senza grosse difficoltà il fatidico 40% che servirebbe per ottenere il premio di maggioranza."

<sup>69</sup> Le Camere della XVIII legislatura per ora non hanno dato particolari segnali di volersi muovere in questo senso: dei 15 progetti di legge in materia elettorale presentati dal 23 marzo, tre (popolari) riguardano indizioni di referendum speciali riferiti all'Unione Europea e/o all'euro (S. 2, 4 e 22); due riguardano la segretezza del voto (S.224 e 685); due la disciplina della campagna elettorale (C. 421 e 880); due lo scambio elettorale politico-mafioso (S. 534, C. 766); uno l'istituzione delle elezioni primarie (S. 324); uno le competenze dei prefetti e altri funzionari locali (C. 355); tre la composizione dei seggi elettorali (S. 862, S. 602 e C. 543 – S. 859, che sono lo stesso pdl, approvato dalla Camera l'11/10/18); dell'ultimo (C. 558) non è ancora disponibile il testo.